

(Il segretario Siccardi dà lettura del seguente disegno di legge:)

Progetto di legge preso in considerazione nella tornata del 3 maggio 1870, approvato dal Comitato nella tornata del 30 giugno 1870, ripresentato dal deputato D'Ayala nella tornata del 18 marzo 1872.

« Signori deputati,

« Ho l'onore di presentarvi da capo quel disegno di legge intorno agli ufficiali del cessato Ministero dei lavori pubblici in Napoli, che voi teneste in considerazione e approvaste nel Comitato.

« Il passaggio dalla X alla XI Legislatura e le vicende delle Sessioni impedirono il compimento del cammino alla discussione.

« Vogliate accogliere una riparazione di giustizia.

« *Articolo unico.*

« Il sovrano rescritto dato in Napoli ai 23 di febbraio 1861, da S. A. R. il luogotenente generale di S. M. nelle provincie meridionali relativo agli ufficiali del Ministero dei lavori pubblici è convertito in legge.

« Questi ufficiali avranno diritto a contare gli anni del loro servizio allo Stato dal giorno della loro entrata al Ministero e dopo aver versato nelle casse del Tesoro il 2 e mezzo per cento dello stipendio. »

PRESIDENTE. Onorevole D'Ayala, quando intende svolgere questo suo disegno di legge?

D'AYALA. Io sono agli ordini della Camera, pur nondimeno mi giova osservare essere questo un disegno di legge del 1870, approvato anche dal Comitato privato; per la qual cosa io pregherei gli onorevoli miei colleghi di volerlo riporre a quel punto a cui si arrestò per le vicende delle nostre Sessioni.

PRESIDENTE. Io proporrei che lo svolgimento abbia luogo non appena la Camera riprenda i suoi lavori, e sia presente il ministro dei lavori pubblici.

Si dà lettura dell'altro progetto di legge presentato dall'onorevole Pescatore stato ammesso alla lettura dal Comitato privato.

(Il segretario Siccardi legge il seguente progetto di legge:)

« Considerando, che l'infrascritto disegno di legge veniva già nel 1870 presentato dallo stesso Governo, invitato a ciò dalla Commissione del bilancio; che esso risponde pienamente non pure ai principii della libertà civile giuridica, ma ancora alle ragioni della più esatta giustizia, la quale richiede nell'esecuzione dei contratti l'effettività dei valori; che esso libera tutte quante le contrattazioni da un'alea artificiale; che esso combatte efficacemente (pareggiando i valori che si danno, e che si devono più tardi restituire) la funesta ten-

denza del corso forzoso a restringere il credito, e ad aggravare il tasso dell'interesse dei capitali più ricercati; che per altra parte, esso non richiama per nulla (a seguito del corso forzoso) come strumento materiale dei cambi la valuta metallica;

« Considerando, che dal consimile disegno di legge prementovato la Camera adottava una questione sospensiva, essenzialmente perchè, preconizzandosi allora come non lontana, e da promuoversi vivamente, l'abolizione del corso forzoso, non parve opportuno consolidarne l'idea, discutendo una legge diretta a dare un assetto regolare ad un sistema anormale, provvisorio, che si voleva ad ogni modo prestamente sopprimere; che ora le condizioni essendo affatto invertite, risorge la necessità non solo di attenuare possibilmente i danni del corso forzoso aumentato, ma ancora di opporre almeno un freno indiretto contro le troppo facili e pericolose tendenze a nuovi aumenti, il sottoscritto propone il seguente disegno di legge:

« *Articolo unico.*

« È dichiarata valida, negli atti civili e commerciali, la stipulazione, per cui sia convenuta una reciproca indennità corrispondente alla differenza dell'aggio corrente nel giorno stabilito pel pagamento, in confronto dell'aggio che avesse corso nel tempo in cui si riceverono i valori e si assunse l'obbligazione. »

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore, quando intende svolgere il suo progetto di legge?

PESCATORE. Dopo i provvedimenti finanziari e quando la Camera riprenda i suoi lavori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

La Camera rammenta che nella seduta di ieri furono approvati gli articoli 1 e 2.

Darò ora lettura dell'articolo 3 del progetto della Commissione identico all'articolo 5 del progetto ministeriale:

« Sono approvate le disposizioni relative alla riscossione dei crediti del Tesoro contenute nell'allegato B. »

Onorevole Borruso, ella è iscritto su quest'articolo. Ha facoltà di parlare.

BORRUSO. Questo povero allegato B, come succede a tutte le disposizioni di legge di minore importanza quando si trovano unite con altre che ne hanno una maggiore, e che interessano l'amministrazione generale e la politica dello Stato, fu un poco dimenticato